

CITTÀ di LAVAGNA
(Provincia di Genova)
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Prot.n. 49064

Lavagna, li

7 AGO. 2003
PORTO DI GENOVA
Al

IL DIRIGENTE

VISTO l'atto formale di concessione demaniale marittima stipulato dalla Capitaneria di Porto di Genova il 22/06/1974 Reg. Atti n. 1680 Rep. 377, Reg. Cons. 381 approvato con Decreto Ministeriale in data 13/07/1974 registrato alla Corte dei Conti il 12/05/1975, come da DP N. 5172245/G.77 in data 27/02/1975 e registrato all'Ufficio del Registro di Genova il 27/03/1975 al n. 4159, mediante il quale veniva concessa alla "CALA DEI GENOVESI s.p.a." per la durata di anni 50 (cinquanta) l'occupazione e l'uso di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 23.000 (ventitremila) e di metri quadrati 290.000 (duecentonovantamila) di specchio acqueo ad esso antistante, situata nel Comune di Lavagna, allo scopo di costruire e mantenere verso l'annuo canone di Euro 85.885,86, a decorrere dal 14/04/1974, un approdo turistico;

VISTA l'istanza in data 10/12/2002 acquisita al protocollo generale al n.35197, presentata dalla Soc. Porto di Lavagna s.p.a. con sede in Milano, Viale Monza 305, con la quale, in reiterazione di precedente istanza di subingresso 26/5/2000 rivolta alla Capitaneria di Porto di Genova, si chiede il subingresso nella concessione di cui è anzi cenno, con dichiarazione di sottomissione alla stretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto sopra citato (n.1680 del 22/06/1974) come se il medesimo fosse da loro direttamente sottoscritto;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.511 del 4/12/2002 che, nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei confronti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha dichiarato che non spetta a quest'ultimo autorizzare il subingresso nella concessione demaniale bensì

alla Regione Liguria, per cui ha annullato per il suesposto motivo l'autorizzazione al subentro rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Genova, in data 24/11/2000;

RITENUTA la attuale competenza del Comune a provvedere sull'istanza di autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 28 aprile 1999 n.13 modificata dalla successiva legge regionale 3/1/2002 n.1 con la quale appunto sono state trasferite ai Comuni tali funzioni;

VISTA la sentenza n. 4376 in data 16/03/2000, passata in cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Milano ha omologato il concordato della fallita "Cala dei Genovesi s.p.a.", con l'assunzione dello stesso da parte della Porto di Lavagna s.p.a. alla quale, in sede di esecuzione del concordato, è stato trasferito tutto l'attivo della procedura fallimentare e, in particolare, tutti i beni e le strutture dell'approdo turistico di Lavagna già di pertinenza della fallita "Cala dei Genovesi s.p.a.";

VISTO il Piano di utilizzo delle Aree Demaniali Marittime approvate con D.G.R. n. 18 del 9/04/2002;

PRESO ATTO della istruttoria già a suo tempo espletata per la domanda di subingresso dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione -Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 109 del 07.04.2003 con la quale è stato deliberato di interrompere i termini dell'istruttoria per richiedere l'acquisizione agli atti del procedimento della documentazione precedentemente fornita dalla società istante al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

VISTO il provvedimento del Comune di Lavagna, Ufficio Demanio Marittimo, del 07.04.2003 prot. n°8420 con il quale il responsabile del procedimento, il Sindaco e l'Assessore al Demanio hanno invitato la Società richiedente a presentare copia di tutta la documentazione a suo tempo inviata al Ministero nonché tutta quella ulteriore documentazione che da codesta Società fosse ritenuta di suo interesse, interrompendo i termini per la conclusione del procedimento;

VISTO il ricorso al TAR della Liguria notificato dalla Porto di Lavagna s.p.a. per l'annullamento dell'anzidetto provvedimento prot. n° 8420 del 07.04.2003 e per la condanna dell'intimata Amministrazione Comunale in solido con il responsabile del procedimento ed il Dirigente dell'Ufficio Demanio, l'Assessore al Demanio Marittimo ed il Sindaco del Comune di Lavagna;

VISTO l'atto di significazione, diffida e messa in mora notificato in data 11.06.2003 della Porto di Lavagna s.p.a. a riprendere il procedimento e dichiararlo concluso entro trenta giorni dalla notifica di tale atto;

VISTO il parere espresso dal prof. Avv. Mauro Casanova in data 18.06.2003 in base al quale, è applicabile nella specie l'art. 46, secondo comma, codice della navigazione, e che in base a tale norma spetta all'Amministrazione un potere discrezionale comportante la possibilità di negare l'assenso al subingresso per ragioni di pubblico interesse in ordine alla gestione dell'area demaniale interessata, da accertarsi con specifico riferimento alla qualità del soggetto richiedente il subingresso in relazione a fatti concreti e provati a seguito di accurata istruttoria;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con la delibera di indirizzi n° 214 del 07.07.2003, al punto 1) ha stabilito che il dirigente ed il responsabile del procedimento debbano tener conto del parere del prof. avv. Mauro Casanova del 18.06.2003;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento in data 11.07.2003 prot. 16582, propedeutica al provvedimento del dirigente dell'Area Tecnica prot. n°16614 in data 11.07.2003, con il quale, recependo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione con la suddetta delibera n°214/2003, è stata richiesta idonea documentazione integrativa e con il quale, ai soli fini istruttori, sono stati interrotti i termini per trenta giorni e, quindi, fino al giorno 10.08.2003;

VISTO il parere reso in data 31.07.2003 dall'avv. Tomaso Galletto di Genova al quale è stato conferito incarico apposito mediante delibera della G.C. n° 216 in data 11.07.2003 ed acquisito agli atti al prot. n° 18632 in data 01.08.2003 con il quale si conferma che il rilascio dell'autorizzazione al subentro non è atto dovuto essendo rimessa all'Amministrazione la valutazione discrezionale in ordine all'assenso, con la precisazione peraltro che trattasi di discrezionalità tecnica, e con il quale inoltre si precisa che in sede di esame ed eventuale rilascio dell'autorizzazione potranno essere inserite condizioni in sintonia con quanto a suo tempo enunciato dal Ministero e prescrizioni specifiche in merito alle opere da realizzare ed alla tempistica di tale realizzazione;

VISTA la documentazione presentata dalla Porto di Lavagna s.p.a. con lettera di trasmissione in data 18/07/2003 in atti al prot. n° 17239 del 19/07/2003 con la quale sono state fornite risposte anche in ordine agli interessi pubblici della vicenda, tenuto conto che rientra nei precipi programmi

dell'Amministrazione Comunale valutare proprio la convenienza sotto tale determinato profilo;

VISTO l'atto di impegno della Porto di Lavagna s.p.a. datato 29.07.2003, acquisito agli atti al prot. n° 18493 in data 30.07.2003, con il quale la Porto di Lavagna s.p.a., pur ritenendo che il provvedimento richiesto sia atto dovuto, ad ogni fine ed effetto: a) si è impegnata a rinunciare al ricorso proposto al TAR della Liguria con atto notificato il 06.06.2003 ed iscritto al RGR n° 805/2003; B) si è, inoltre, impegnata, come già indicato nella lettera 18.07.2003, ad iniziare i lavori relativi alla diga foranea entro quindici giorni dal rilascio dei titoli legittimativi e di portarli a termine entro quattordici mesi dal loro inizio manifestando sin d'ora la più ampia disponibilità a concordare con l'Amministrazione Comunale il cronoprogramma ritenuto più conforme al perseguimento della specifica finalità; c) si è impegnata a procedere all'immediata regolarizzazione nell'interesse proprio e di quello degli utenti del porto, nei modi e termini che verranno concordati con i singoli, delle scritture private autenticate in contratti di ormeggio secondo la vigente normativa; d) ha confermato la propria già più volte dichiarata disponibilità a definire bonariamente ed immediatamente i contenziosi in essere con il Comune di Lavagna, ancorché risalenti a situazioni createsi con la Cala dei Genovesi s.p.a e con ciò impegnandosi a fare tutto quanto possibile per il raggiungimento di tale risultato; e) ha confermato il proprio intendimento a collaborare nel modo migliore e più fattivo con il Comune di Lavagna al fine della migliore gestione del Porto Turistico nello specifico interesse pubblico, dichiarandosi comunque disponibile per ogni ulteriore esigenza della Civica Amministrazione;

VISTA l'ordinanza n° 112/2003 del 29.07.2003, in atti al prot. 1928 del 31.07.2003, con la quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure ha ordinato l'interdizione della banchina del molo foraneo del porto turistico;

VISTA la nota della Regione Liguria, Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Paesistica ed Ambientale prot. 107798/1381 del 28.07.2003 in atti al prot. n° 18361 del 29.07.2003, con la quale è stata richiesta una relazione sulla situazione del procedimento e sugli intendimenti dell'Amministrazione Comunale;

VISTE le opposizioni al subingresso proposte dalla Cala dei Genovesi s.p.a, già dichiarata fallita e successivamente ritornata in bonis e dalla Cooperativa Marina di Lavagna relativamente alle quali difetta la legittimazione al subentro, tenuto specificamente conto delle sentenze del TAR Lazio in data 10.04.2002 nri 3057, 3058, 3061 e 3062;

VISTA l'istanza della Cooperativa Marina di Lavagna del 2/6/2003 in atti al prot. n° 15827 in data 03/07/2003 alla quale ha fatto seguito l'avvio del procedimento da parte del Comune di Lavagna con nota prot. n° 17334 in data 21/07/2003;

VISTA l'istanza della Cooperativa Approdo Turistico del 07/07/2003 in atti al prot. n° 16086 in data 07/07/2003 alla quale ha fatto seguito l'avvio del procedimento da parte del Comune di Lavagna con nota prot. n° 17338 in data 21/07/2003;

VISTO il ricorso al TAR Liguria proposto dalla Cala dei Genovesi s.p.a. in data 23/07/2003, in atti al prot. n° 18060 in data 25/07/2003 con il quale è stata impugnata la delibera della Giunta Comunale n° 214 del 07.07.2003 e la nota prot. 15375 del 26/06/2003;

VISTO il ricorso al TAR Liguria (motivi aggiunti) in data 29.07.2003 in atti al prot. n°18478 in data 30.07.2003 presentato dalla Cala dei Genovesi s.p.a.;

RILEVATO che per tali procedure difetta la legittimazione al subentro, tenuto specificamente conto delle sentenze del TAR Lazio in data 10.04.2002 n.ri 3057, 3058, 3061 e 3062 e vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n° 5388/2001 del 25.09.2001;

VISTO l'art. 12 dell'atto formale n° 1680/74 che disciplina e norma le tariffe portuali;

VISTO l'art. 7 dell'atto formale n° 1680/74 che disciplina e norma l'assegnazione di punti di approdo agli utenti;

RITENUTO che il fallimento ha natura di processo esecutivo speciale concorsuale in alternativa al processo esecutivo individuale e che l'assuntore del concordato fallimentare, adempiuti i relativi obblighi già facenti capo al fallito, subentra nelle situazioni attive dei singoli rapporti già facenti capo al fallito in virtù del "titolo" rappresentato dalla sentenza omologativa del concordato;

RITENUTA quindi l'applicabilità dell'art. 46, 2° comma del Codice della Navigazione, tale peraltro già ritenuta dal provvedimento che non venne annullato per questioni di merito ma unicamente per difetto di poteri;

RITENUTO che le opposizioni al subingresso, proposte dalla "Cala dei Genovesi s.p.a." e cioè dalla fallita, ritornata "in bonis" proprio per effetto del concordato fallimentare, e dalla Cooperativa Marina di Lavagna, non appaiono fondate (in particolare la pretesa che la concessione permanga in capo alla prima); non appaiono fondate sotto il profilo della

legittimazione a proporle in ispecie dopo le decisioni del TAR Lazio (Sez. III ter, in data 10/04/2002 n.3057, 3058, 3061 e 3062) che ha dichiarato in proposito il loro difetto di legittimazione;

VISTA la legge regionale n° 13/1999 così come modificata dalla legge regionale n°1/2002 e visto il Piano di utilizzo delle Aree Demaniali Marittime approvato con D.G.R. n. 18 del 9/04/2002;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 e lo statuto comunale i quali conferiscono il potere di emanazione del provvedimento ai dirigenti;

VISTA la direttiva sindacale del 05.08.2003 prot. n° 18898 con la quale si ribadisce che l'atto di subentro non è atto dovuto per cui i dirigenti debbono ispirarsi agli indirizzi espressi con delibera della G.C. del 07.07.2003 n° 214 e con la quale, inoltre, si evidenzia che i rappresentanti della Porto di Lavagna s.p.a., nonostante quanto precedentemente manifestato dalla Società con lettera di impegno in data 29.07.2003, in successivi incontri avrebbero esposto un indirizzo opposto teso all'ottenimento immediato dell'autorizzazione senza condizioni ed a procrastinare nel tempo l'assunzione delle proprie obbligazioni;

CONSIDERATO che gli impegni formalmente assunti dalla Porto di Lavagna s.p.a. con atto 29.07.2003 sono comunque vincolanti per la predetta Società e non risultano formalmente revocati, per cui gli stessi debbono ritenersi validi ed efficaci;

CONSIDERATO altresì che, in ogni caso, come implicitamente riconosciuto dalla stessa Porto di Lavagna s.p.a. compete all'Autorità preposta la valutazione tecnico - discrezionale dell'interesse pubblico specifico con il potere di condizionare l'efficacia dell'autorizzazione alla puntuale osservanza di prescrizioni corrispondenti all'interesse pubblico anzidetto;

VISTA la relazione finale del responsabile del procedimento in data 06.08.2003 prot. n° 19045 del 07/08/2003, nella quale si attesta l'idoneità della documentazione acquisita agli atti del procedimento al rilascio del subingresso della Porto di Lavagna nella concessione demaniale marittima;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per il rilascio del subingresso nella concessione di cui trattasi alla Porto di Lavagna s.p.a. alle condizioni e nei limiti di cui in appresso;

A U T O R I Z Z A

il subingresso nella concessione demaniale marittima di cui all'atto formale n°1680 del 22.06.1974 e relativi atti di integrazione e di approvazione, come meglio specificati in parte motiva, da parte della Porto di Lavagna s.p.a., p.I.V.A. 12912750150, la quale dovrà rispondere dell'esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite dall'atto formale di cui sopra, scadente il 12/07/2024, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità dal Codice della Navigazione sancite come se l'atto stesso fosse stato stipulato dalla Società beneficiaria.

Vengono espressamente recepiti e specificamente assunti quali parti essenziali dell'autorizzazione tutti gli impegni formalizzati dalla Porto di Lavagna s.p.a. con atto 29.07.2003 e analiticamente richiamati nella parte motiva con le lettere a), b), c), d), e), impegnando la Società stessa a depositare il progetto integrativo relativo alla diga foranea entro trenta giorni dalla notifica del presente atto e riducendo il termine di mesi quattordici per l'esecuzione dei lavori proposto dalla Società stessa a mesi dieci dalla data di inizio lavori, ritenuto detto minor termine congruo e rispondente all'interesse pubblico, alla sicurezza del porto ed alla sollecita realizzazione delle opere principali di difesa della struttura portuale.

In relazione alla volontà manifestata dalla Porto di Lavagna s.p.a. con lettera 29.07.2003 a porre in essere tutto quanto richiesto dal pubblico interesse per la realizzazione delle opere inerenti alla concessione in cui la stessa ha chiesto il subentro, e tenuto conto della delibera di indirizzo della Giunta Comunale n° 214 del 07.07.2003, si impegna detta Società specificatamente all'osservanza di quanto in appresso stabilito quale condizione essenziale e vincolante dell'autorizzazione rilasciata:

1. completare la pratica di accatastamento del Porto Turistico a norma di quanto dovuto secondo legge e siccome richiesto dall'Amministrazione Comunale;
2. definire le posizioni ancora pendenti con gli utenti;
3. uniformarsi a quanto previsto dal Piano Particolareggiato della Zona 2, con specifico riferimento all'occupazione delle aree demaniali da parte dei cantieri operanti nella zona portuale;
4. provvedere al pagamento dei canoni pregressi ed aggiornamenti attuali tenuto conto della circolare ministeriale vigente;
5. concordare il nuovo tariffario per il transito, sosta periodica o stagionale o in corso di riparazione od opere di manutenzione con l'Amministrazione Comunale competente a norma dell'art. 12 dell'atto formale n° 1680/1974 tenuto

parametricamente conto di quelle praticate dal vicino Porto di Chiavari;

6. definire i contenziosi in corso con il Comune con il pagamento di quanto dovuto per oneri di urbanizzazione non pagati, opere di ripascimento non effettuate, ICI non versata e per i quali sono state prestate fidejussioni accettate con delibera di G.C. n° 318 del 02.12.2002;
7. chiudere il contenzioso inizialmente instaurato dalla Cala dei Genovesi s.p.a. contro il Comune per licenze e/o concessioni edilizie non rilasciate.

Si invita il beneficiario del subentro a provvedere alla registrazione del presente atto a norma di legge fornendone copia dell'avvenuta registrazione al Comune entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta registrazione.

Lavagna, li 07.08.2003 _

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(ing. Domenico Podestà)




RELATA DI NOTIFICA.

Addì 07/08/2003

richiesto dal dirigente dell'Area Tecnica, io sottoscritto, messo comunale competente, ho notificato il su esteso atto alla Porto di Lavagna s.p.a. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore dr. Antonino Cusumano presso la Direzione del Porto Turistico di Lavagna, ivi recandomi e consegnandone copia a

MANI DI CALTOLLI MASSIMO IN QUALITÀ DI DIRETTORE COMMERCIALE DELLA PORTO DI LAVAGNA S.P.A.



8.100 2005

Registro di Chiavari il

N. 3128

in

Cartovend

...ove (11 (125, 11.)

di cui

INVIA €

[Handwritten signature]

